

CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Bologna, 19 aprile 2011

Titolo 1.10.4 – 1.10.17/9083 VIII LEG.
1.10.17/667 IX LEG.

Prot.

DELIBERAZIONE n. 14/2011 del 19 aprile 2011
(estratto dal verbale del 19 aprile 2011)

Oggetto: rinnovo dell'accordo di collaborazione fra il CORECOM e l'Amministrazione comunale di Cesena per la gestione del servizio di servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al CORECOM dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Presenti:
Gardini Gianluca
Bettini Giuseppe
Alberici Arianna

Presidente
Vice Presidente
Componente

Oggetto: rinnovo dell'accordo di collaborazione fra il CORECOM e l'Amministrazione comunale di Cesena per la gestione del servizio di servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al CORECOM dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", all'art. 1, comma 11, introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (AGCOM);
- la medesima legge, all'art. 1, comma 13, prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione di suddette controversie ai CORECOM, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*", all'art. 14 prevede l'attribuzione al CORECOM di funzioni delegate dall'AGCOM, sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio.

Considerato:

- a) che l'art. 4, c.1, della "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta il 10 luglio 2009 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dalla Regione Emilia-Romagna e dal CORECOM Emilia-Romagna attribuisce al CORECOM l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti e l'assunzione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";
- b) che l'art. 9, comma 2, della delibera Agcom n. 173/07, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che "*l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento*";

2



c) che l'attività di conciliazione, che ha conosciuto nel tempo una costante crescita dei volumi di attività, si caratterizza per una forte disomogeneità territoriale, con una marcata prevalenza delle istanze riguardanti le utenze telefoniche della provincia di Bologna, più vicina alla sede CORECOM, e valori via via decrescenti al crescere della distanza dal capoluogo;

d) che al fine di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione degli utenti delle Province meno vicine al capoluogo, il CORECOM ha avviato la sperimentazione della conciliazione in videoconferenza, assegnando priorità alle Province della Romagna (Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini), da cui proviene circa un quarto delle istanze di conciliazione gestite ogni anno.

Dato atto:

- che in data 1 marzo 2010, in attuazione della delibera CORECOM n. 26/2009, il CORECOM Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l'attivazione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolti dal CORECOM su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- che il servizio consiste nello svolgimento dell'udienza di conciliazione presso la sede del CORECOM Emilia-Romagna di Bologna, dove è presente l'operatore di comunicazioni elettroniche, con collegamento contestuale tramite videoconferenza con la sede individuata dall'Amministrazione comunale di Cesena, ove è presente l'utente;

- che l'accordo di collaborazione sopra citato giunge a scadenza il 7 maggio 2011 e può essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti, giusto il disposto dell'art.2 dell'accordo stesso;

- che la relazione annuale sul servizio di videoconferenza redatta dal CORECOM il 10 marzo 2011 dà conto dei volumi di attività, delle criticità tecniche e gestionali rilevate, e mette in evidenza che oltre il 90% dei ricorrenti ha espresso un giudizio favorevole per le modalità della procedura adottata.

Constatato:

- che il programma di attività 2011 del CORECOM, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con delibere n. 114/2010 e n. 127/2010, prevede lo sviluppo di progetti di innovazione organizzativa e di semplificazione amministrativa, comprendenti anche l'incentivazione della conciliazione in videoconferenza;



- che il CORECOM e l'Amministrazione Comunale di Cesena, verificati i positivi risultati della sperimentazione, intendono dare continuità all'esperienza di collaborazione avviata con il citato accordo dell'1 marzo 2010 e potenziare l'attività, sia attraverso l'aumento del numero di giornate dedicate alla conciliazione in videoconferenza, che attraverso l'ammodernamento della strumentazione tecnica di supporto alla videoconferenza e la ridefinizione di alcune modalità operative per lo svolgimento del servizio.

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo dell'accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che:

a) il nuovo accordo decorrerà, previa sottoscrizione, dall'8 maggio 2011, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto l'1 marzo 2010, e scadrà il 31 dicembre 2013;

b) è necessario introdurre alcune modifiche al testo vigente in relazione ad aspetti gestionali emersi nel corso della sperimentazione con l'obiettivo di ottimizzare l'attività e di migliorare l'efficacia del servizio di conciliazione;

c) è previsto l'aumento del numero di giornate dedicate alla conciliazione in videoconferenza, per cui pare congruo adeguare il contributo forfettario riconosciuto dal CORECOM all'Amministrazione comunale di Cesena a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per l'attuazione dell'accordo, fissandolo in Euro 4.000,00 annui.

d) la Responsabile del Servizio CORECOM procederà alla sottoscrizione dell'accordo e al coordinamento delle diverse iniziative necessarie alla sua concreta attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del CORECOM approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/7/2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio CORECOM dott.ssa Primarosa Fini.

A voti unanimi

DELIBERA


1) di rinnovare, per le considerazioni espresse in premessa, l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 1° marzo 2010 fra il CORECOM Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per la gestione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al CORECOM dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

4



- 2) di approvare conseguentemente il testo del nuovo accordo, riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la Responsabile del Servizio CORECOM, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvederà alla sottoscrizione dell'accordo e al coordinamento delle diverse attività gestionali necessarie alla sua concreta attuazione;
- 4) di trasmettere copia della presente delibera all'Amministrazione Comunale di Cesena per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
Primarosa Fini



Il Presidente
Gianluca Gardini



Accordo di collaborazione fra il CORECOM Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per la gestione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate al CORECOM dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Premesso che:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", all'art. 1, comma 11, introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (AGCOM);
- la medesima legge, all'art. 1, comma 13, prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione di suddette controversie ai CORECOM, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*", all'art. 14 prevede l'attribuzione al CORECOM di funzioni delegate dall'AGCOM, sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio.

Richiamati:

- l'*Accordo-Quadro* sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha sostituito il precedente accordo del 25 giugno 2003 e che, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Presidente del CORECOM Emilia-Romagna, che dal 1° ottobre 2009 ha sostituito la precedente convenzione del 5 febbraio 2004.

Constatato che:

- l'art. 4, c.1, della convenzione sopra citata attribuisce al CORECOM l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti e l'assunzione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";
- l'art. 9, comma 2, di suddetto regolamento, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che "*l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento*";

- l'attività di conciliazione - che il CORECOM svolge dal 2004, in attuazione della prima convenzione per l'esercizio di funzioni delegate - ha conosciuto in questi anni una costante crescita dei volumi di attività, con ricadute significative sul piano dell'impegno organizzativo, logistico e finanziario per il CORECOM;

- i dati sull'attività di conciliazione riferiti alla ripartizione delle istanze per provincia si caratterizzano storicamente per una forte disomogeneità territoriale, con una marcata prevalenza delle istanze riguardanti le utenze telefoniche della provincia di Bologna, più vicina alla sede CORECOM, e valori via via decrescenti al crescere della distanza dal capoluogo;

- che al fine di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione degli utenti delle Province meno vicine al capoluogo, nel 2007 il CORECOM ha avviato la sperimentazione della conciliazione in videoconferenza fra la sede del CORECOM e l'Amministrazione provinciale di Rimini, che ha dato esiti positivi;

- che il programma di attività CORECOM per l'anno 2009, nel quadro di alcune azioni di innovazione organizzativa e tecnologica orientate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e alla riduzione dei tempi per lo svolgimento delle udienze, ha previsto lo sviluppo e il consolidamento di tale progetto, da attuarsi in collaborazione con le Amministrazioni locali sulla base di specifiche intese o protocolli;

- che tale programma si è tradotto in una convenzione approvata dal CORECOM e dall'Amministrazione comunale di Cesena e sottoscritta il 1° marzo 2010 per la durata di 62 (sessantadue) settimane, che ha prodotto effetti favorevoli in termini di avvicinamento al territorio del servizio.

Preso atto:

- che il programma di attività 2011 del CORECOM, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'assemblea legislativa, prevede lo sviluppo di progetti di innovazione organizzativa e semplificazione, comprendenti anche l'incentivazione della conciliazione in videoconferenza;

- che il CORECOM e l'Amministrazione Comunale di Cesena, verificati i positivi risultati della sperimentazione, intendono dare continuità all'esperienza di collaborazione avviata con la convenzione dell'1 marzo 2010 sopra citata e potenziare l'attività, sia attraverso l'aumento del numero di giornate dedicate alla conciliazione in videoconferenza, che attraverso l'ammodernamento della strumentazione tecnica di supporto alla videoconferenza e la ridefinizione di alcune modalità operative per lo svolgimento del servizio.

Constatato:

- che con delibera del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (CORECOM) n./2011 dell'.....2011 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione fra il CORECOM e l'Amministrazione Comunale di Cesena per la gestione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- che l'Amministrazione comunale di Cesena, con delibera di Giunta n..... del2011 esecutiva, ha approvato l'accordo di collaborazione con il CORECOM per la gestione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni svolte dal CORECOM su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Tutto ciò premesso;

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (CORECOM), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 44, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Responsabile del Servizio dott.ssa Primarosa Fini

E

L'Amministrazione comunale di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n.10, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Segretario Generale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra il CORECOM Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per la gestione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolti dal CORECOM su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Il servizio consiste nello svolgimento dell'udienza di conciliazione presso la sede del CORECOM Emilia-Romagna, dove sono presenti il conciliatore e l'operatore di comunicazioni elettroniche, con collegamento contestuale tramite videoconferenza con la sede individuata dal Comune di Cesena, ove è presente l'utente.

Art. 2

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo decorre dall'8 maggio 2011 fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo scritto tra le parti.

Art. 3

Impegni delle parti

1. Il CORECOM, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:
- a) ad individuare, presso la propria sede di Bologna, Viale A. Moro n. 44, una sala adeguatamente attrezzata e a predisporre le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio di videoconferenza;
 - b) a garantire, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, la disponibilità di propri operatori per il coordinamento delle attività e la risoluzione di eventuali problemi di malfunzionamento del servizio di videoconferenza;
 - c) a promuovere un percorso di formazione per gli operatori individuati dal Comune di Cesena per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;
 - d) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;
 - e) a fornire in comodato gratuito all'Amministrazione Comunale di Cesena una nuova stazione di videoconferenza, comprendente un televisore LCD 42", una videocamera ed una stazione Lifesize.

2. L'Amministrazione comunale di Cesena, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

- a) ad individuare una sala adeguata per l'accoglienza degli utenti, comunque idonea ad ospitare tre persone, e dotata di tutte le strumentazioni tecniche necessarie ad un efficace svolgimento delle udienze di conciliazione;
 - b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più collaboratori da destinare ad attività di accoglienza degli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di ricezione e trasmissione del verbale d'udienza e di eventuale altra documentazione necessaria al corretto svolgimento del servizio;
 - c) a garantire la presenza in servizio del collaboratore sopra individuato nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza;
 - d) ad attivare un numero di fax dedicato in via esclusiva allo scambio della documentazione con il CORECOM;
 - e) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione.
3. Le Parti congiuntamente si impegnano:
- a) a verificare periodicamente, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, l'andamento dell'accordo e i livelli di servizio erogati e a condividere gli esiti delle verifiche effettuate;
 - b) ad assicurare adeguata informazione alla cittadinanza in relazione ai servizi realizzati nell'ambito del presente accordo;
 - c) a predisporre una relazione sull'attività svolta, con cadenza almeno annuale.

Art. 4

Giorni e orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio di conciliazione in videoconferenza deve essere garantito due giorni la settimana per tutta la durata del presente accordo.
2. I giorni dedicati allo svolgimento del servizio sono individuati d'intesa tra il CORECOM e l'Amministrazione comunale e sono fissi salvo revisione dell'accordo. Analoga intesa disciplinerà la sospensione del servizio durante le Festività e nel periodo estivo.
3. Il presente servizio deve essere garantito per due giornate a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00 e per una giornata a partire dalle ore 14,00 fino alle ore 17,00. Gli orari di cui al presente comma sono quelli di effettiva presenza in servizio dei collaboratori individuati dall'Amministrazione Comunale di Cesena per l'attuazione dell'accordo.

Art. 5

Costi dell'accordo

1. Per lo svolgimento del servizio previsto dal presente accordo, il CORECOM Emilia-Romagna corrisponderà all'Amministrazione comunale di Cesena un contributo forfettario annuo onnicomprensivo di euro 3.500,00 per l'anno 2011 e di Euro 4.000,00 per gli anni 2012 e 2013.
2. La liquidazione del contributo, nella misura corrispondente alla quota parte prevista per ogni anno di vigenza dell'accordo, avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dal Regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità.

Art. 6
Comodato d'uso di beni mobili

1. Il CORECOM (Comodante), consegna in comodato a titolo gratuito all'Amministrazione comunale di Cesena (Comodatario) che accetta, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, i seguenti beni mobili:
 - a. televisore LCD 42"
 - b. telecamera
 - c. stazione di videoconferenza Lifesize
2. Il Comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto del comodato, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
3. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento di udienze di conciliazione o per altre attività istituzionali, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.
4. La durata del comodato corrisponde alla durata della presente convenzione. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire i beni mobili sopra indicati. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di 5.600,00 (cinquemilaseicento). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.
6. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni di cui al punto 1 o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del Comodante.
7. Il Comodatario è costituito custode dei beni mobili indicati al comma 1 del presente articolo ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da abuso o trascuratezza nell'uso dei beni mobili.
8. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.
9. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.

Art. 7
Risoluzione e recesso

1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall'accordo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 8
Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

1. L'Amministrazione comunale di Cesena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui l'Assemblea legislativa della Emilia-Romagna è titolare, relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

2. L'Amministrazione comunale di Cesena, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, svolgerà i compiti e le funzioni individuati nel D.Lgs. n. 196/2003 e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 173 del 24/7/2007, punto 4.1 dell'Allegato 5, disponibile in copia presso il Servizio CORECOM.

Art. 9
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Secondo la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, paragrafo 2.1, i servizi di conciliazione oggetto del presente accordo sono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

2. La risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

3. Il presente accordo, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Letto e sottoscritto in duplice originale.

Bologna,

Per il CORECOM Emilia-Romagna

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Primarosa Fini

Per l'Amministrazione comunale di
Cesena
Il Segretario generale
